



oltre interessi convenzionali di mora dalla domanda al saldo, nonché le spese liquidate in euro 145,50 per spese vive ed euro 540,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e C.P.A. come per legge, rassegnando le seguenti conclusioni: “- Dichiarare nullo o comunque privo di efficacia e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1663/2017 (R.G. 4487/2017) afferente ai contratti di finanziamento n. 20016826656903 – 10010420072307 - 10062116724767, con tutte le conseguenze di legge; - Accertare e dichiarare la nullità dei contratti di finanziamento n. 20016826656903 – 10010420072307 – 10062116724767 collegato alla carta di credito revolving per i motivi di cui al presente atto di opposizione e per l'effetto dichiararne la gratuità; - Accertare che l'opponente è tenuto a restituire alla Banca la sola ed eventuale somma-capitale erogata dall'intermediario maggiorata unicamente degli interessi ovviamente al solo tasso legale e senza alcuna capitalizzazione a far data dalla avvenuta messa a disposizione di quest'ultimo della somma medesima; - Determinare l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultato del ricalcolo che verrà effettuato in sede di CTU tecnico-bancaria e sulla base della documentazione in atti; - Accertare e dichiarare l'obbligo della Banca opposta di restituire all'attuale opponente, previa rettifica del saldo contabile , tutte le somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria, in favore dell'istante; - Accogliere la domanda riconvenzionale proposta da sig. [REDACTED] e per l'effetto stabilire l'obbligo della Banca opposta di restituire all'attuale opponente, previa rettifica del saldo contabile, la somma pari ad € 2.086,30 (relativamente al contratto n. 10062116724767), salva la maggior somma accertata in corso di causa; - accertare e dichiarare - nel caso - che la Banca non aveva diritto a pronunciare la decadenza dal beneficio del termine; - Condannare in ogni caso parte convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.

Con comparsa depositata in data 14.02.2018 si è costituita la [REDACTED] chiedendo: “ In via preliminare: - concedere la provvisoria esecutività del decreto



*ingiuntivo opposto n. 1663/2017 (R.G. n. 4487/2017), non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta o di pronta soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c. Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 1663/2017 (R.G. n. 4487/2017). In via subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque solidalmente gli opposenti al pagamento, in favore di [REDACTED], della somma di Euro 15.800,35 oltre interessi convenzionali di mora sulla sola quota capitale residua relativa ai contratti per cui è causa, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione. In via ulteriormente subordinata: - nella denegata, e non creduta, ipotesi di accoglimento dell'eccezione di nullità sollevata da controparte, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., l'opponente al pagamento, in favore di [REDACTED] della residua somma capitale, detratte le somme pagate dal debitore, oltre agli interessi legali dalla data di deposito del decreto ingiuntivo al saldo.”.*

Instaurato ed istruito il processo, disattesa la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, concessi i termini per le memorie ex art. 183 VI co. c.p.c, espletata la CTU contabile a firma del Dott. [REDACTED] e precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle eventuali repliche.

In via preliminare, occorre osservare che l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione, che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti , avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente



invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (*ex multis*, Cass. 04.12.1997, n. 12311; Cass. 14.04.1999, n. 3671; Cass. 25.05.1999, n. 5055; Cass. 07.09.1977 n. 3902; Cass. 11.07.1983 n. 4689; Cass. 09.04.1975 n. 1304; Cass. 08.05.1976 n. 1629; Cassazione, Sez. Unite, 06.04.2001 e 30.10.2001 n.13533; Cassazione civile Sez. Unite, 07.07.1993, n. 7448).

Nel merito l'opposizione presentata dal debitore ingiunto è risultata infondata per quanto di seguito esplicitato.

Il credito oggetto di causa attiene al saldo debitorio derivante da tre rapporti di apertura di credito mediante carta revolving ed in particolare:

1. Carta n.10062116724767, il cui contratto è stato stipulato in data 11.09.1997;
2. Carta n.20016826656903, il cui contratto è stato stipulato in data 24.08.2001;
3. Carta n.10010420072307, il cui contratto è stato stipulato in data 23.05.2007.

A fondamento del proprio credito l'istituto di credito opposto ha prodotto, sin dal ricorso monitorio, il contratto di finanziamento n. 20016826656903 con annesso estratto Conto, il contratto di finanziamento n. 10010420072307 con annesso estratto Conto, il contratto di finanziamento n. 10062116724767 con annesso estratto Conto, nonché, l'analitico prospetto degli interessi e le lettere di messa in mora ritualmente inoltrate al debitore ingiunto.



A fronte di tale documentazione le eccezioni dell'odierno opponente sono risultate in parte infondate ed in parte generiche e, pertanto, insuscettibili di accoglimento.

In particolare, preliminarmente si rileva infondata l'eccezione di nullità dei contratti *de quibus* per omessa sottoscrizione della banca mutuante, avendo la Suprema Corte ormai definitivamente affermato la validità del contratto monofirma, reputando necessaria, ai fini della validità, la sola sottoscrizione del debitore, mentre l'accettazione del contratto da parte della Banca può desumersi implicitamente dalla sottoscrizione dei moduli standardizzati presentati al cliente dalla Banca stessa.

In particolare, la Cassazione a Sezioni Unite ha recente sopito il dibattito relativo alla validità dei c.d. "contratti monofirma", affermando il seguente principio di diritto: *"il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dall'art.23 del d. lgs. 24/2/1998, n. 58, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti"* (Cass. Civ., S. U., 16 gennaio 2018 n. 898).

Parimenti infondata si appalesa l'eccezione di nullità dei contratti n. 10010420072307 e n. 10062116724767 a motivo della stipulazione per mezzo di intermediari finanziari non iscritti al relativo albo ex. art. 106 D. lgs. n. 3851/1993.

Dalla lettura dei contratti versati in atti (all. 8 e 12 della produzione monitoria di parte opposta), la [REDACTED] s.r.l. e la [REDACTED] s.a.s. assolvevano, in favore dell'odierna opposta, esclusivamente alla funzione di delegate, raccogliendo e dichiarando l'autenticità della sottoscrizione del richiedente il finanziamento.

D'altra parte, a mente dell'art 120 TUB l'intermediario del credito può essere un agente in attività finanziaria, un mediatore creditizio *"o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla*



*legislazione vigente, almeno una delle seguenti attività: 1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti; 2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore”;* pertanto, alcuna nullità si rinviene nei contratti sopra menzionati conclusi da soggetti che, pur non rivestendo il ruolo di intermediari finanziari, sono dei meri delegati dell’istituto bancario.

Quanto alla eccepita violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., è da rilevarsi la genericità dell’eccezione formulata dall’ opponente, non avendo esso indicato né le clausole negoziali che prevedono la contestata capitalizzazione, né a quali specifici importi indicati negli estratti conto sia riferita tale censura.

D’altra parte, è principio condiviso quello secondo il quale le risultanze degli estratti conto, idonei a giustificare l’emissione del decreto ingiuntivo, possono, nel giudizio di opposizione, essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni specifiche dirette contro determinate annotazioni, non già attraverso un mero rifiuto del conto, in presenza del quale tali risultanze mantengono il loro valore probatorio (cfr. Appello Roma, Sez. II, 12.01.2006).

Parimenti infondata è l’eccezione relativa alla nullità dei contratti per mancata indicazione del TAEG.

In primo luogo, si rileva infatti come la mancata indicazione del TAEG viene a caratterizzare solo il contratto n. 10062116724767, laddove, invece, nei rapporti n. 20016826656903 e n.10010420072307, viene espressamente indicata la percentuale del TAEG (del 20,69% nel rapporto n. 20016826656903 e del 21,41%, nel rapporto 10010420072307). Ad ogni modo, come statuito da giurisprudenza costante “in tema di contratti bancari, l’indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla



sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993” (Cassazione civile sez. I, 14.02.2023, n.4597).

In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono la presente opposizione deve ritenersi infondata.

Non si condividono le conclusioni rassegnate dal CTU nominato dal Tribunale in diversa composizione, avendo il consulente ricalcolato i rapporti dare avere tra le parti, epurando il saldo debitore dal presunto anatocismo e sostenendo la nullità dei contratti per cui è causa per mancata indicazione del TAEG ovvero per la sua indeterminatezza. Tali conclusioni, tuttavia, vanno disattese stante, da un lato, la rilevata genericità dell’eccezione sollevata dall’opponente relativamente all’applicazione di interessi anatocistici e, dall’altro, il sopra richiamato e condiviso orientamento giurisprudenziale che esclude la nullità dei contratti privi della indicazione del TAEG.

Ogni ulteriore questione è da ritenersi assorbita.

Per le motivazioni innanzi specificate, pertanto, la presente opposizione va rigettata e, per l’effetto, il decreto ingiuntivo oggetto di causa va dichiarato definitivamente esecutivo.

Per quanto attiene alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base del DM 55/2014 e ss. mod.

Parimenti vengono disciplinate le spese di CTU, le quali vengono poste definitivamente a carico della parte opponente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Nola, I Sezione Civile, in composizione monocratica, così provvede:

1. rigetta l’opposizione e, per l’effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna [REDACTED] al pagamento, in favore della [REDACTED] delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 2.540,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;



3. pone definitivamente a carico di [REDACTED] le spese di CTU liquidate in corso di causa.

Nola, 30.06.2023

Il Giudice

*Dott.ssa Valeria Rossi*

